

Proc. n. 252/2024 proc. un.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

- Sezione Sesta Civile-

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 252-1/2024** avente ad oggetto il ricorso per l'omologa di concordato minore (artt. 74 ss CCII);

depositato il 14.05.2024 da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), residente a Torino, in via Legnano n. 16, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. totì S. Musumeci, Ivan Uglio, Alberto Marengo e Alberto Ferrari, con l'assistenza della dott.ssa Chiara Morizio e dell'avv. Silvia Mazzucco (gestori della crisi denominati dall'OCC "Modello Torino")

- RICORRENTE in proprio-

1. Il procedimento.

In data 14.5.2025 *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), residente a Torino, via Legnano n. 16 ha depositato una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. CCII.

La documentazione allegata al ricorso è stata integrata, all'esito del rilievo del giudice, il 31.5.2024.

E' stata fissata udienza al 17.9.2025 per sentire la parte in ordine alla richiesta di protezione dei dati personali espressa nel ricorso, in relazione in particolare ai dati del debitore ed alle esigenze di pubblicità connesse alla disposizione del CCII che prevede la pubblicazione del

decreto di apertura sul sito web del Tribunale o del Ministero (art. 78 CCII).

Sentito il ricorrente all'udienza, con decreto ex art. 78 co 1 CCII, datato 7.10.2024, ritenuta l'ammissibilità della domanda, è stata dichiarata aperta la procedura, disponendo la pubblicazione del decreto nelle modalità di legge. In particolare, è stato rilevato che, in ragione delle funzione pubblicitaria della pubblicazione del decreto citato nell'area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa prescritta dall'art. 78 co 2 lettera a) CCII, non può procedersi alla pubblicazione con anonimizzazione completa delle generalità, così come invece richiesta col ricorso.

Con il provvedimento citato è stato assegnato termine ai creditori per l'espressione della propria dichiarazione di adesione o meno, con le eventuali contestazioni ed è stato nominato il dott. *Persona_1* quale Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 co 2 bis CCII. Inoltre, è stata fissata udienza al 17.12.2024 per la verifica dell'esito delle votazioni.

A tale udienza, alla luce della relazione del Commissario depositata il 3.1.2024, il Giudice ha accolto l'istanza della parte ricorrente di concessione di termine per assumere le successive determinazioni alla luce dell'espressione del voto dei creditori, così come riassunto nella relazione del Commissario, con deposito di breve memoria. Con tale atto depositato il 14.1.2025, il ricorrente ha riservato la decisione delle iniziative processuali all'udienza successiva.

All'udienza tenutasi il 17.1.2025, la difesa del ricorrente ha dichiarato esserci stati *medio tempore* due incontri con l' *Controparte_1*, all'esito dei quali l' *Controparte_1* ha ritenuto sussistere i presupposti per rivedere la votazione, ritenendo che vi fosse stata un'errata lettura dei dati in virtù dei quali aveva espresso la votazione iniziale. Il commissario ha dichiarato esservi stata la notifica da parte di *CP_2* di una cartella di importo pari a circa 40.000,00 euro a titolo di iva non versata per l'anno 2023 (debito già compreso nelle somme a credito di *Controparte_1*).

Il debitore ha, dunque, chiesto un ulteriore breve rinvio al fine di fornire a mezzo pec quanto già trasmesso a mezzo posta ordinaria all' *Controparte_1* affinché la stessa potesse provvedere alla rettifica della propria votazione.

All'udienza 31.1.2025, la difesa del debitore ha dichiarato che *Controparte_1* ha fatto pervenire in data 29.01.2025 rettifica della propria precedente votazione con espressione di voto favorevole, con invito ad *Controparte_3* a conformarsi per la parte di credito ad essa affidato e di propria competenza. Ha precisato di essere in attesa della dichiarazione di *Controparte_3* sollecitata da *Controparte_1* e

chiesto l'autorizzazione al deposito della pec già ricevuta da *Contr* e della ricevenda dichiarazione da parte di *CP_2* .

All'esito di autorizzazione, il 5 marzo 2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione dell'*Controparte_1* del 29 gennaio 2025 (doc. 51) ed una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni pervenuta al Commissario il 5 febbraio 2025 (doc. 52), dichiarando che sia *Controparte_1* sia *Controparte_3* hanno rivisto la propria posizione, esprimendo voto favorevole alla proposta di concordato.

L'11 marzo 2025 il Commissario ha depositato relazione aggiornata sull'esito del voto, alla luce delle dichiarazioni pervenute.

All'udienza 14.3.2024, il Commissario ha dichiarato di aver ricevuto da *Controparte_1* comunicazione del proprio cambio di voto, con espressione di assenso rispetto alla proposta concordataria, ed invito ad *Controparte_5* a conformarsi al voto positivo (allegato 2 della relazione 11.3.2025). Ha precisato di aver ricevuto, altresì la trasmissione da *Controparte_3* sede Torino di dichiarazione di cambiamento del voto in favorevole, non avendo invece nulla ricevuto da Agenzia delle Entrate – Riscossione direzione *CP_5* .

Alla luce degli accadimenti processuali così riassunti, il ricorrente ha concluso chiedendo in via principale l'omologa del concordato minore per essere state raggiunte entrambe le maggioranze di cui all'art. 79 CCII, argomentando di ritenere Agenzia delle Entrate – Riscossione un unico soggetto giuridico, come dimostrato dall'indicazione del medesimo C.F., a prescindere dalle sedi locali (Torino – *CP_5*) e di ritenere integralmente positivo il voto espresso da Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto datato 4.02.2025 e trasmesso il 05.02.2025. A sostegno della propria tesi, ha evidenziato che *CP_1* [...] *CP_1* si è rivolta ad *CP_2* , quale unico soggetto, con la propria nuova comunicazione di voto positiva del 29.01.2025. Inoltre, ha rilevato che lo stesso Statuto di [...] *Controparte_6* approvato con D.M. 11.07.2022, all'art. 1 “natura giuridica, attività e sede”, qualifica *CP_2* come unico ente pubblico economico. Infine, ha citato l'ordinanza 5 settembre 2024, n. 23889 della Suprema Corte che ha affermato l'unicità del soggetto *CP_2* .

In via subordinata, ha chiesto omologarsi il Concordato Minore con cram down. Al riguardo, ha osservato che il credito che risulta dalla relazione del Commissario 11.03.2025, in capo ad *CP_2* per ciò che compete territorialmente la sede di *CP_5* è pari a euro 57.192,87, ma ciò non tiene conto dell'adesione alla rottamazione c.d. *quater* da parte del ricorrente (allegata nel ricorso e meglio precisata anche quanto ai pagamenti effettuati con nota di

deposito 18.3.2025), nonché dei pagamenti effettuati in adempimento alla rottamazione, come da documentazione che riserva di depositare, cosicché rimane un credito attuali di soli 14.979,49 euro per capitale- comunicato dal commercialista.

In ulteriore subordine, ha chiesto termine per interagire con la sede di CP_5 di CP_2 affinché si uniformi al voto espresso da Contr e CP_2 sede di Torino.

Infine, ha precisato che CP_7, nell'esprimere il proprio dissenso, si è limitata a ritenere basso il livello di soddisfacimento offerto, senza neppure allegare una minor soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria che in effetti tale non sarebbe.

Gli OCC nulla hanno osservato e parimenti il Commissario ed il giudice ha riservato la decisione.

2. Omologa della proposta di concordato minore

Il Concordato minore deve essere omologato per le ragioni che seguono.

2.a) Competenza

Innanzitutto, occorre premettere che la decisione sull'omologa è di competenza del giudice monocratico, come precisato dall'art. 76 co 6 CCII, e questo Tribunale appare competente territorialmente.

Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che il debitore Parte_1

(C.F. CodiceFiscale_2 è residente a Torino, in via Legnano n. 16 (docc. 6 e 17).

2. b) Ammissibilità giuridica e fattibilità

E' stata depositata la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76, il debitore non risulta esser già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, Parte_1 è un libero professionista con partita Iva in stato di sovraindebitamento, che propone di mantenere la propria attività professionale e, pertanto, rientra nel novero dei soggetti abilitati a proporre il concordato minore ex art. 74 co 1 CCII.

In ordine al sovraindebitamento, sussiste quantomeno lo stato di crisi, definito dal art. 2 co 1 lett. a) CCII come stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Nel caso di specie occorre considerare che, come rilevato dall'OCC, il debitore pur avendo un buon reddito, ha ricavi mensili inferiori alle spese. Con maggiore dettaglio, [...]

Parte_1 ha percepito negli scorsi anni compensi derivanti dall'attività professionale quantificati a pagina 17 della relazione dell'OCC in euro 141.361 per il periodo

d'imposta 2021, euro 123.962 per il periodo di imposta 2022. Nel 2023 ha stipulato un nuovo contratto di collaborazione che comporta per il futuro condizioni economiche simili a quelle di cui alle precedenti collaborazioni, in quanto il compenso fisso è di euro 145.000, mentre il precedente contratto prevedeva un compenso fisso inferiore pari a 135.000 euro oltre iva, a cui veniva aggiunto il contributo previdenziale a carico della società nella misura del 4% e detratta ritenuta d'acconto nella misura del 20%, con previsione di rimborso dell'abbonamento del treno per la tratta ad alta velocità Torino **CP_5**. L'OCC ha riferito che nei mesi da gennaio a ottobre 2023 il compenso medio mensile, comprensivo di rimborsi spese e delle provvigioni, sottratte le ritenute d'acconto, è stato pari a euro 15.443, oltre iva. Cosicché sottraendo le imposte e i contributi previdenziali da versare, pari al 61,3% del reddito imponibile, la disponibilità mensile netta stimata per il 2023 (e dunque con previsione anche per il futuro) è pari a 9.372 euro mensili, comprensiva dei rimborsi spese delle provvigioni.

Il ricorrente non è proprietario di immobili né beni mobili registrati e dunque l'unica fonte di attivo è costituita dai proventi dell'attività professionale.

A fronte del reddito che, al netto della contribuzione è pari a circa 9.370 euro mensili, occorre considerare le ingenti spese professionali, quantificate dall'OCC in 6.492 € al mese, tenuto conto dei canoni di locazione, delle plurime polizze assicurative e delle spese per consulenze legali e contabili -fiscali, nonché le spese familiari tenuto conto che il ricorrente ha alle spalle due famiglie, da cui sono nate quattro figlie. In particolare, Sulla base della sentenza del Tribunale di Milano n. 4357/2018 è dovuto un contributo ordinario per il mantenimento delle figlie **Per_2**, **Per_3** e **Per_4** pari a 850 € al mese, euro 283,33 per ciascuna oltre al contributo per le spese straordinarie (doc. 14). In relazione alla figlia **Per_2**, l'OCC ha evidenziato che, essendo andata a vivere da sola, l'assegno di mantenimento è stato sospeso nel luglio 2021 e, tuttavia, le altre due figlie hanno avuto spese straordinarie elevate, ad esempio hanno soggiornato all'estero per ragioni di studio con corresponsione da parte del padre a titolo esemplificativo nel 2021 di euro 14.296 (pag. 21 della relazione). Quanto alla figlia **Per_5**, avuta dalla seconda convivente **Persona_6** il Tribunale di Torino ha previsto un contributo per il mantenimento pari a 350 € al mese oltre alle spese straordinarie (doc. 15) e a titolo esemplificativo nell'anno 2021 il debitore ha corrisposto euro 4.965.

Quanto ai costi per il proprio mantenimento, il ricorrente, che vive da solo a Torino per stare vicino alla figlia minore avuta dalla seconda relazione, li ha indicati in euro 2.406 mensili. Poiché la mediana ISTA per l'anno 2023, ultimo di riferimento, per una famiglia composta

da una persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni è pari ad euro 1.794,62, dunque inferiore a quella indicata dal debitore, occorre osservare che l'OCC, ha evidenziato plurime ragioni di discostamento: il debitore sostiene spese mensili elevate anche per recarsi a CP_5 ad incontrare le figlie più grandi e mantenere attivo il rapporto con le stesse, pari ad esempio per il 2023 a 262 € al mese; le ingenti spese mediche, quantificate in euro 785 al mese per il 2023 (pag. 20 della relazione dell'OCC), correlate alla patologia di cui il ricorrente ha sofferto in passato e da cui appare allo stato guarito (ludopatia) e a interventi dentistici straordinari (doc. 33 e 34).

Dunque, dal reddito netto pari ad euro 9.370 mensili, occorre detrarre euro 2.406 mensili per spese personali e le somme necessarie al mantenimento delle figlie (spese ordinarie per la figlia Per_5 pari ad euro 350,00 ed euro 566 mensili per le figlie avute dalla prima relazione oltre alle spese straordinarie). Vi sono inoltre, i costi per spese professionali, che l'OCC ha indicato in euro 6.492 € e che sono state riassunte nel documento 25.

Oltre a tali costi, al fine di valutare la sussistenza di sovraindebitamento, appare necessario considerare che il debitore ha in essere 23 piani di rateazione in relazione alla debitoria di tipo erariale e previdenziale.

In particolare, l'OCC a pagina 22 della propria relazione ha indicato a titolo esemplificativo le uscite in ragione dell'adempimento a tali piani di rateazione:

- “- Euro 19.546 nel mese di maggio 2022;*
- Euro 7.273 nel mese di giugno 2022;*
- Euro 3.649 nel mese di luglio 2022;*
- Euro 16.252 nel mese di agosto 2022;*
- Euro 7.227 nel mese di settembre 2022;*
- Euro 6.636 nel mese di ottobre 2022;*
- Euro 13.390 nel mese di novembre 2022;*
- Euro 2.676 nel mese di dicembre 2022;*
- Euro 4.891,27 nel mese di gennaio 2023;*
- Euro 4.111,31 nel mese di febbraio 2023;*
- Euro 2.207,78 nel mese di marzo 2023;*
- Euro 2.306,48 nel mese di aprile 2023;*
- Euro 5.420,61 nel mese di maggio 2023;*
- Euro 2.023,91 nel mese di giugno 2023;*
- Euro 1.687,63 nel mese di luglio 2023;*
- Euro 4.907,58 nel mese di agosto 2023;*

- Euro 2.605,48 nel mese di settembre 2023;
- Euro 1.701,57 nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc. 36)”.

L'ammontare complessivo del debito indicato nel ricorso è pari ad euro 475.113,06 oltre euro 11.087,36 per spese di procedura.

Pertanto, poiché il reddito mensile non è sufficiente al pagamento delle spese correnti, considerate le spese professionali e personali e le spese per le plurime figlie, nonché le rateazioni in essere con il fisco, i flussi di cassa prospettici nei prossimi 12 mesi non appaiono sufficienti al pagamento delle obbligazioni contratte.

Sussiste dunque il sovraindebitamento del ricorrente.

Neppure è emersa la commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Sul punto, occorre precisare che nella relazione dell'OCC si dà conto della morte del padre del ricorrente il 21 giugno 2018 e della conseguente successione legittima, a cui hanno concorso l'odierno ricorrente, la madre e le due sorelle, con dichiarazione di successione presentata il 13 dicembre 2018. L'OCC ha dichiarato che in base a tale titolo “ *Pt_1* a quindi ereditato:

(i) la quota di 2/9 di un appartamento sito a *CP_5* , via Ripamonti n. 255;

(ii) la quota di 2/18 di due fabbricati ad uso abitativo siti a Tagliolo Monferrato;

(iii) la quota di 8/90 di un fabbricato a Pescia, via di Collecchio n. 11.

Il Ricorrente, per far fronte a una parte dei debiti in essere in quel momento, ha subito venduto alla madre le tre quote di cui sopra con due atti notarili separati.

*Con un primo atto notarile del 7 marzo 2019 ha venduto la quota relativa all'appartamento di *CP_5* per un importo di Euro 16.544 (cfr. doc. 44, pag. 2).*

Con un secondo atto notarile del 2 agosto 2019 ha venduto i fabbricati di Tagliolo Monferrato e Pescia per l'importo complessivo di Euro 15.600 (doc. 45, pag. 2).

*Quindi il Ricorrente ha ricavato un importo complessivo di Euro 32.144, importo immediatamente utilizzato per sanare parte del debito [doc. 46 e cfr. docc. 28.00 (estratto conto *Pt_1* 2019) e 36.00 (cassetto fiscale Antonio 2019)]”.*

Stante l'utilizzo dei soldi ricavati per il pagamento di debiti, non si individuano nelle circostanze di cui sopra atti in frode ai creditori.

Deve evidenziarsi che nella procedura di concordato minore, tra le ragioni di inammissibilità della domanda è prevista la commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art.

77 CCII), non individuata nel caso di specie, e non è richiesta la valutazione di assenza di colpa grave, come invece prescritto dall'articolo 69 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Pertanto, appare superfluo il rilievo dell'OCC relativo ai fattori che hanno concorso allo stratificarsi dell'indebitamento, individuati nella crisi familiare e nella patologia di cui il debitore appare aver sofferto (ludopatia), la cui sintomatologia si afferma iniziata all'incirca nel 2008 e giunta ad una risoluzione all'esito del percorso intrapreso a far data dal gennaio 2014, allorché l'odierno ricorrente si è rivolto ad una psicoterapeuta e ad una psichiatra (docc. 18, 18.01, 19.00 e 19.01 pag. 10 e 11 relazione OCC).

Tuttavia è degna di menzione, al fine di escludere la sussistenza di atti in frode ai creditori, la circostanza che, in relazione alla debitoria erariale e previdenziale, il ricorrente abbia attivamente aderito alle plurime rateazioni nonché aderito alla cd. Rottamazione quater ed effettuato molteplici pagamenti nel tempo di cui si è dato atto sopra ed ulteriori risultanti documentalmente (documenti depositati con il numero 47 -memoria 18.3.2025).

Passando all'esame della proposta, in estrema sintesi, deve osservarsi che prevede la continuità dell'attività professionale del debitore e la messa a disposizione della procedura di euro 55.000, di cui:

- euro 40.000 messi a disposizione dalla madre del ricorrente, *Parte_2* a titolo gratuito in ipotesi di omologa della proposta (doc. denominato "finanza esterna *Pt_1* - memoria 18.3.2025);
- euro 15.000 versati dal debitore sul conto della procedura tramite 24 pagamenti mensili di euro 625,00 entro il 5 di ogni mese in caso di omologa e a decorrere dal termine per il reclamo.

Con tali somme è prevista:

- la soddisfazione integrale dei costi della procedura per complessivi Euro 11.087,36 entro 30 giorni dall'omologa della proposta. Nella relazione dell'OCC si dà atto che le spese sono state così quantificate: il compenso che sarebbe liquidabile all'Organismo di Composizione ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, pari ad Euro 6.710,00; il compenso spettante ai professionisti per l'assistenza nella predisposizione del ricorso determinati in Euro 3.000, oltre accessori (15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, 4% CPA, 22% IVA) e così per un importo complessivo di Euro 4.377,36;
- il pagamento degli altri creditori come segue:

a) *Controparte_1* :

- *CP_7* (imposta, sanzioni, interessi), credito di Euro 174.082,60;

proposta di pagamento al 9,24% per cento: Euro 16.089,70 di cui Euro 10.593,66 entro 60

giorni dall'omologa ed i residui in 24 rate mensili con decorrenza della prima rata entro 60 giorni dall'omologa;

- IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali – imposta, sanzioni e interessi), IRAP (imposta, sanzioni e interessi), IVA (imposta, sanzioni e interessi),

credito di Euro 252.018;

proposta di pagamento al 9,24% per cento: Euro 23.292,93 di cui Euro 15.336,36 entro 60 giorni dall'omologa ed i residui in 24 rate mensili con decorrenza della prima rata entro 60 giorni dall'omologa;

b) *Controparte_8* :

credito di Euro 23.128,33;

proposta di pagamento al 9,24 per cento: Euro 2.137,65 di cui Euro 1.407,46 entro 60 giorni dall'omologa ed i residui in 24 rate mensili con decorrenza della prima rata entro 60 giorni dall'omologa;

c) *Controparte_6* [IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali - imposta, sanzioni, interessi, aggio e spese), IRAP (imposta, sanzioni, interessi, aggio e spese), IVA (imposta, sanzioni interessi, aggio e spese), tassa automobilistica (tassa, sanzioni, interessi, aggio e spese)]:

credito di Euro 25.884,13;

proposta di pagamento al 9,24% per cento: Euro 2.392,36 di cui Euro 1.575,16 entro 60 giorni dall'omologa ed i residui in 24 rate mensili con decorrenza della prima rata entro 60 giorni dall'omologa.

La proposta appare fattibile in quanto risulta l'impegno della madre al versamento della finanza esterna (doc. denominato "finanza esterna *Pt_1* - memoria 18.3.2025) ed i versamenti mensili da parte del debitore, tenuto conto che con l'omologa del concordato minore cesseranno i pagamenti in adempimento delle rateizzazioni appaiono sostenibili, tenuto conto del reddito prospettico di cui si è riferito sopra.

3. c) Raggiungimento delle percentuali richieste dall'art. 79 CCII per l'approvazione ed applicazione dell'art. 80 co 3 CCII.

Il Commissario nella nota depositata l'11 marzo 2025 ha riportato l'esito delle votazioni e dichiarato quanto segue:

“- con pec del 08/11/2024 la Direzione Provinciale *CP_7* di Torino ha dichiarato di non aderire alla proposta di concordato minore prodotta dal sig. *Parte_1* per il livello molto basso di soddisfacimento del proprio credito offerto dal debitore (Doc. 1 – PEC *CP_7*);

- con pec del 29/01/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino ha formulato osservazioni ed ha modificato la propria votazione rispetto a quella comunicata il 12/11/2024 esprimendo voto favorevole alla proposta per la parte di credito falcidiato (Doc. 2 – PEC ^{Cont});
- con pec del 05/02/2025 l' ^{Controparte_3} per la provincia di Torino – ha modificato la propria votazione rispetto a quella comunicata il 14/11/2024 esprimendo voto favorevole all'accoglimento della proposta di concordato minore formulata dal ricorrente Sig. ^{Parte_1}, relativamente al credito oggetto di cartellazione, comprensivo di oneri di riscossione (Doc. 3 – PEC ^{CP_5});
- con pec del 14/11/2024 l' ^{CP_1} ^{Controparte_3} per la provincia di ^{CP_5} – facendo seguito al parere negativo di Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Torino – ha espresso dissenso all'accoglimento della proposta di concordato minore formulata dal ricorrente Sig. ^{Parte_1}, relativamente al credito oggetto di cartellazione, comprensivo di oneri di riscossione (Doc. 4 – PEC ^{CP_5});
- nelle date 15/01/2025, 06/02/2025 e 10/03/2025 sono pervenute PEC da ^{CP_9} [...] Torino che notificavano l'iscrizione a ruolo di buona parte dei crediti già precisati da ^{Controparte_1} ;
- nella precisazione di ^{Controparte_10} ed ^{Controparte_11} erano dichiarate buona parte delle stesse pretese creditorie e pertanto lo scrivente ha provveduto alla ricostruzione analitica degli estratti di ruolo;
- da tale ricostruzione risulta che l'importo complessivo di Euro 367.999,90 è così suddiviso:
o ^{Controparte_10} Euro 25.684,71,
o Agenzia Entrate della Riscossione Torino Euro 342.315,19
- alla luce delle suddette votazioni la proposta di concordato minore ha ottenuto il 58 % dei consensi, come rappresentato nello schema seguente

CREDITORE	IMPORTO	%	VOTO
INPS	209.581,93	33%	NO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MILANO	57.192,87	9%	NO
AGENZIA ENTRATE TORINO	25.684,71	4%	SI
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TORINO	342.315,19	54%	SI
TOTALI	634.774,70	100%	

- nel calcolo delle votazioni sopra riportate è dubbia la posizione di Agenzia Entrate della

Riscossione Milano in quanto loro avevano dichiarato di esprimere il dissenso “facendo seguito parere negativo trasmesso dell’Ente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Torino I”;

- pertanto ad oggi, considerato il cambio di posizione dell’ Controparte_1 di Torino, anche quello di Agenzia Entrate Riscossione Milano dovrebbe essere considerabile positivo, anche se non è pervenuta espressa comunicazione;

- seguendo tale logica la percentuale di consensi alla proposta sarebbe del 66%, come riportato nello schema seguente

CREDITORE	IMPORTO	%	VOTO
INPS	209.581,93	33%	NO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MILANO	57.192,87	9%	SI
AGENZIA ENTRATE TORINO	25.684,71	4%	SI
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TORINO	342.315,19	54%	SI
TOTALI	634.774,70	100%	

Tutto ciò premesso e comunicato,

lo scrivente informa che la proposta di concordato minore ha ottenuto il 58% (o il 66%) dei consensi”.

Ciò premesso, l’art. 79 co 1, primo periodo, CCII prevede che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un credito un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Nel caso di specie, poiché i crediti indicati nelle tabelle di cui sopra in riferimento ad “ [...] CP_5 ”, “ CP_5 ” ed Agenzia delle Entrate Torino sono riferibili tutti all’unico creditore Controparte_1 , essendo CP_2 mero ente incaricato della riscossione e *nuncius* del titolare del credito (Cass. ord. n. 13877/2023 e n. 35976/2022), a prescindere dalla quantificazione nella misura del 58 o 66 % (maggioranza dei crediti ammessi al voto -art. 79 co 1 prima parte), vi è un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (Controparte_1). Sussiste la maggioranza dei crediti ammessi al voto (58 % nella ipotesi deteriore), ma non la maggioranza per teste degli ammessi al voto (-art. 79 co 1 seconda parte). Infatti, i creditori risultano solo due: CP_7 (minoritario) ed CP_1 CP_1 (maggioritario), di cui il primo ha espresso voto

sfavorevole ed il secondo favorevole.

Tuttavia, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, può procedersi all'omologa ai sensi dell'art. 80 co 3, seconda parte, CCII.

Tale norma prevede che il giudice omologhi il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nella fattispecie che si esamina, la mancanza di adesione da parte dell' CP_7 è determinante ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 79 co 1 CCII. Occorre osservare che l'art. 80 co 3 CCII letteralmente indica che per procedere al meccanismo dell'omologa ex art. 80 co 3 CCII l'adesione del creditore pubblico deve essere *“determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, co 1”*. L'interpretazione della norma di tipo sistematico comporta che debba intendersi la possibilità di effettuare il *cram down* quando l'adesione sia determinante rispetto al raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 79 co 1 CCII, che non consistono nella sola mera maggioranza dei crediti ammessi al voto ma anche nella maggioranza per teste qualora, come nel caso di specie, vi sia un creditore che ha la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Una diversa interpretazione, che limitasse l'omologa forzata ed il *cram down* alla sola ipotesi in cui il voto del creditore erariale sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, co 1 primo periodo CCII e non nell'ipotesi in cui sia determinante per il configurarsi della maggioranza di cui all'art. 79 co 1 secondo periodo, porterebbe a ritenere che in ipotesi come quella in esame, in cui vi sono solo due creditori (entrambi peraltro pubblici), di cui uno avente il credito maggioritario e favorevole al concordato, essendo altresì necessaria la maggioranza per teste, occorrerebbe l'unanimità dei voti. Inoltre, comporterebbe la paradossale conseguenza che, nella diversa ipotesi in cui pur in presenza di due soli creditori, di cui uno titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, vi sia il voto favorevole del solo minoritario, potrebbe operarsi il *cram down*, in quanto il voto dello sfavorevole (maggioritario) sarebbe determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co 1 prima parte CCII.

Tale interpretazione restrittiva, oltre che a portare alle conseguenze pratiche paradossali

evidenziate, appare delineare uno standard incompatibile con la *ratio* dell'istituto dell'omologa forzosa, da individuare nel superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sotto tale profilo, si osserva che l'*CP_7* non ha contestato la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, avendo motivato il proprio dissenso sulla base del livello basso di soddisfacimento del proprio credito offerto dal debitore. Al riguardo occorre considerare che l'alternativa liquidatoria è costituita dalla procedura di liquidazione controllata, nell'ambito della quale, in assenza di altri beni, non potrebbero essere acquisite somme ulteriori rispetto al differenziale mensile tra il reddito percepito dal ricorrente e le somme necessarie al mantenimento del debitore, per tre anni (tenuto conto delle tempistiche per l'ottenimento dell'esdebitazione indicate dall'art. 282 CCII).

Nella fattispecie il reddito del debitore come si è detto è di circa 9.372 euro mensili, da cui devono detrarsi le somme necessarie al mantenimento, in particolare euro 2.406 mensili per spese personali (quantificate come sopra indicato, tenuto conto degli spostamenti tra Torino e *CP_5* e delle spese mediche) e delle somme necessarie al mantenimento delle figlie (spese ordinarie per la figlia *Per_5* pari ad euro 350,00 ed euro 566 mensili per le figlie avute dalla prima relazione, oltre alle spese straordinarie). devono considerarsi anche le ingenti spese professionali, quantificate dall'OCC e dal documento n. 25 del debitore in 6.492 € al mese, tenuto conto dei canoni di locazione, delle plurime polizze assicurative e delle spese per consulenze legali e contabili -fiscali,

Il debitore ha indicato di poter effettuare versamenti mensili di euro 625. Appare necessario evidenziare che dalle somme indicate dall'OCC appare necessario detrarre la somma di almeno euro 650,00 mensili, in quanto l'immobile condotto in locazione (doc. 27) dal debitore è utilizzato sia come abitazione che come studio professionale, in ogni caso, la somma che potrebbe essere destinata alla soddisfazione dei creditori mensilmente (625 euro o tenuto conto dello scomputo del canone, 625 + 650 e dunque 1.275,00, che per 36 mesi di durata della liquidazione controllata comporterebbe attivo per euro 45.900) appare inferiore ad euro 1.527,77, ovvero la somma che dovrebbe essere versata mensilmente per il raggiungimento di attivo pari ad euro 55.000, offerto importo nella presente procedura di concordato minore. In altre parole, dalla liquidazione controllata potrebbe ricavarsi in 36 mesi attivo per euro 45.900, a fronte dei 55.000 offerti con la proposta in esame.

Inoltre, a prescindere dal dato quantitativo, un fattore di convenienza per *CP_7* può individuarsi nell'immediato pagamento di una parte delle somme da parte del debitore, che con il concordato minore ha proposto il pagamento di Euro 1.407,46 entro 60 giorni

dall'omologa ed il residuo in 24 rate mensili con decorrenza della prima rata entro 60 giorni dall'omologa.

Può ritenersi, dunque, che la proposta di concordato minore sia per l' CP_7 maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per quanto esposto, deve omologarsi il concordato minore proposto da [...] Parte_1

In ossequio a quanto disposto dall'art. 80 co 1 CCII, deve disporsi a cura del Commissario la pubblicazione del solo dispositivo della presente sentenza sul sito del Tribunale mentre in assenza di beni mobili non occorre la trascrizione della stessa. Occorre evidenziare che in ipotesi di riproduzione, la presente sentenza dovrà essere oscurata in relazione ai dati dei terzi estranei e ai dati sensibilissimi, in particolare quelli attinenti alla salute.

Inoltre, in punto spese, deve evidenziarsi che ai sensi dell'articolo 81 co 4 e 6 CCII, il compenso dell'OCC e, nel caso di specie, del Commissario che ha svolto le funzioni dell'OCC in data successiva al decreto ex art. 78 co 1 CCII, saranno liquidati terminata l'esecuzione del concordato, tenuto conto della diligenza osservata dai professionisti e secondo criteri di proporzionalità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

visto l'art. 80 co 3 d.lgs n. 14/2019,

omologa il concordato minore proposto da Parte_1 (C.F. C.F._1);

dispone che il Commissario nominato con decreto ex art. 78 d.lgs n. 14/2019 per lo svolgimento a partire da tale momento delle funzioni di OCC, provveda alla pubblicazione del solo dispositivo della presente sentenza sul sito del Tribunale, nonché agli adempimenti di cui all'art. 81 d.lgs cit;

visto l'art. 80 co 2 d.lgs cit.,

dichiara chiusa la procedura.

Torino, 24.4.2025

Il Giudice

dott.ssa Carlotta Pittaluga